

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 814

del 21/12/2023

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING) DELL'ATS DELLA VAL PADANA

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Lorella Biancifiori

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott.ssa Mara Chiara Martinelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

Dott. Salvatore Speciale

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela Ferri

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- la L.190/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 51, che ha introdotto l’art. 54-*bis* “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 T.U.P.I.;
- la L. 179/2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera - circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Richiamate inoltre le delibere ANAC:

- n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *Whistleblower*)”, finalizzata alla definizione degli aspetti procedurali e procedurali per la gestione delle segnalazioni;
- n. 1033 del 30 ottobre 2018” Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)”;
- n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’ANAC con, nel quale vengono riportati indirizzi interpretativi in merito ai compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in materia di segnalazioni ai sensi della disciplina sul *whistleblowing* e richiamata la tutela del dipendente che segnala illeciti quale misura di prevenzione della corruzione;
- n. 469 del 9 giugno 2021 “Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54bis del D.lgs. 165/2001 (*whistleblowing*)”, predisposta per fornire indicazioni per adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali;
- delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, che conferma l’importanza dell’istituto della segnalazione di illeciti e violazioni (c.d. *whistleblowing*) sia nell’ambito delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, sia ai fini del monitoraggio di attività emerse a seguito di segnalazioni pervenute;

Dato atto che l'ATS della Val Padana, a far data dal 21/12/2017, ha adottato una specifica procedura, adeguandola periodicamente alle linee di indirizzo, per disciplinare le misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti ed ha attivato contestualmente sul sito web istituzionale una procedura informatizzata di segnalazione, che consente l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente in materia;

Visto altresì il Piano di Attività e di Organizzazione dell'ATS della Val Padana - 2023-2025, adottato con Decreto n. 52 del 31 gennaio 2023, con particolare riferimento alla Sezione "Anticorruzione e Trasparenza";

Preso atto che il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto *whistleblowing*)", abroga l'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 3 L. 179/2017 ed introduce modifiche significative alla normativa pre-vigente in materia;

Viste le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che contengono indicazioni e principi di cui i soggetti pubblici possono tener conto per la declinazione dei modelli organizzativi interni e per l'attivazione dei propri canali di segnalazione;

Considerato che, per effetto degli interventi normativi comunitari e nazionali oltre che degli indirizzi dell'ANAC, si rende necessario aggiornare la disciplina aziendale vigente in materia di *whistleblowing*;

Dato atto dell'avvenuta informativa ai rappresentanti sindacali della RSU e OO.SS. del comparto in data 28 novembre 2023, nonché alle OO.SS. della Dirigenza Area Sanità e OO.SS. della Dirigenza Area PTA, rispettivamente in data 29 novembre e 07 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.Lgs. n. 24/2023, relativamente all'adozione del regolamento e dell'assenza di osservazioni da parte delle medesime in ordine al testo proposto;

Ritenuto pertanto di aggiornare le disposizioni aziendali vigenti, procedendo alla formale adozione del regolamento in argomento, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, riservandosi la possibilità di aggiornarlo a fronte di modifiche alla normativa vigente e/o di esigenze che dovessero sopraggiungere anche sulla base dei dati di esperienza conseguenti alla sua applicazione;

Ricordato che dell'adozione del regolamento in argomento verrà data adeguata diffusione all'interno dell'Agenzia, nonché evidenza tramite la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

Vista l'attestazione della dott.ssa Michela Ferri nella duplice veste di Responsabile del procedimento amministrativo e di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F., Sanitario F.F. e Sociosanitario F.F.;

D E C R E T A

- 1) di adottare, il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali e relative forme di tutela (*Whistleblowing*)" e relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

- 2) di stabilire che il regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento e che dalla medesima data sarà superata ogni altra disposizione aziendale in materia;
- 3) di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Agenzia;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- 5) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo on-line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE
E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORME DI TUTELA
(WHISTLEBLOWING)**

(Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)



Sommario

PREMESSA.....	3
TITOLO I - Ambito di applicazione e definizioni	4
Art. 1 – Scopo e campo di applicazione	4
Art. 2 – Definizioni e acronimi.....	4
Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione e situazioni sottoposte a tutela.....	5
Art. 4 – Oggetto della segnalazione	6
TITOLO II – Canali di segnalazione e obbligo di riservatezza	7
Art. 5 – Segnalazione attraverso i canali “interni” di ATS della Val Padana.....	7
Art. 7 – Trattamento delle segnalazioni anonime.....	9
Art. 8 – Destinatario della segnalazione	9
Art. 9 – Esame preliminare della segnalazione (preistruttoria)	10
Art. 10 – Istruttoria della segnalazione e conclusioni	10
Art. 11 – Misure conseguenti di prevenzione della corruzione	11
Art. 12 – Obbligo di riservatezza	12
Art. 13 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 14 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	13
Art. 15 – Altre modalità (esterne) di presentazione della segnalazione	13
TITOLO III – Misure di protezione della persona segnalata.....	14
Art. 16 – Misure di protezione del segnalante e di altre figure	14
Art. 17 – Protezione dalle ritorsioni e relative condizioni.....	15
Art. 18 – Misure di sostegno	16
Art. 19 – Limitazioni della responsabilità. Giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto.....	16
Art. 20 – Divieto di rinunce e transazioni.....	16
Art. 21 – Responsabilità del segnalante.....	16
Art. 22 – Violazioni degli obblighi del regolamento.....	17
TITOLO IV – Disposizioni finali	18
Art. 23 – Validità del regolamento e forme di pubblicità e informazione	18
Art. 24 – Rinvio alla normativa vigente	18
Art. 25 – Revisione periodica del regolamento	18
NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	19
ALLEGATI.....	20



PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, introducendo l'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto nell'ordinamento italiano un'apposita forma di tutela per il dipendente pubblico che, nell'interesse della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In particolare, ha introdotto tre principi fondamentali:

- la tutela dell'anonimato del denunciante;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

La segnalazione di illeciti (c.d. *whistleblowing*) costituisce uno degli strumenti di prevenzione della corruzione più significativi, in quanto favorisce l'emersione di fenomeni di natura corruttiva o illegalità, con ricadute positive, sia per l'organizzazione (in quanto la segnalazione di illeciti permette di ridurre per il futuro il rischio che gli stessi si presentino nuovamente), sia sulla consapevolezza etica del dipendente - che diviene parte attiva nel processo di gestione del rischio corruttivo - rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni, a tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione.

Nel corso del tempo, la disciplina è stata integrata, sia ad opera del legislatore (Decreto Legge n. 90/2014; Legge n. 179/2017), sia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (attraverso l'emanazione di specifiche Linee Guida; Determinazione n. 6/2015 e Delibera n. 469/2021), nell'ottica di un progressivo rafforzamento dell'istituto.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito a livello nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, la materia è stata ulteriormente novellata, introducendo disposizioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, superando altresì le precedenti disposizioni in materia. Tra le novità di maggiore rilievo, si segnalano:

- l'ampliamento delle tipologie di soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- la valorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del segnalante, che diviene canale privilegiato al quale segnalare le violazioni;
- l'ampliamento ed il rafforzamento del sistema di tutele previste per il segnalante e l'estensione di tale sistema anche ad altri soggetti – collegati al segnalante - che intervengono nel processo di segnalazione.

Alla luce delle intervenute novità legislative, l'ANAC ha predisposto specifiche Linee Guida - di cui alla Delibera n. 311/2023 del 12/07/2023 - con l'obiettivo di fornire indicazioni per la gestione delle segnalazioni presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione "esterno" attivato presso l'Autorità, nonché indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Il presente regolamento fornisce specifiche indicazioni per il ricevimento delle segnalazioni tramite il canale "interno" istituito dall'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con le suddette Linee Guida) e per la loro gestione, oltre che per l'attivazione del sistema di tutele del *whistleblower* previste dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento è adottato in stretta correlazione e coerenza con il Codice di Comportamento e con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia, nell'ambito dei quali la tutela del *whistleblower* rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione.



TITOLO I – Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

Scopo del presente regolamento è documentare le modalità adottate dall'ATS della Val Padana per la gestione delle segnalazioni pervenute tramite il canale "interno" relative alle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 24/2023 di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'ATS - in ragione del rapporto giuridico che intrattiene con l'Agenzia stessa come indicato nel successivo art. 3 – nonché per l'applicazione delle misure di protezione previste dalla normativa vigente.

Non costituiscono oggetto di disciplina del presente regolamento le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni riguardanti le ritorsioni che i segnalanti ritengano di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 e, in generale, alla normativa di riferimento.

Art. 2 – Definizioni e acronimi

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023; in particolare, tra le altre, si richiamano le seguenti:

- "persona segnalante": la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- "segnalazione": la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- "segnalazione interna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- "segnalazione esterna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 15 del presente regolamento;
- "divulgazione pubblica": rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- "facilitatore": una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- "contesto lavorativo": le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- "persona coinvolta": la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- "ritorsione": qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Inoltre:

- "*whistleblowing*": istituto di tutele delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative



nazionali o dell'Unione europea previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

Acronimi

- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- PNA: Piano Nazionale Anticorruzione;
- ATS: Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana
- PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui alla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- D.Lgs.: Decreto Legislativo.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione e situazioni sottoposte a tutela

In applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti di seguito indicati:

- dipendenti dell'ATS della Val Padana e soggetti equiparati, come previsto dall' art. 3, comma 3, lett. a);
- lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ATS, come previsto dall'art. 3, comma 3, lett. d);
- lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ATS della Val Padana che forniscono beni o servizi o che realizzano opere, come previsto dall'art. 3, comma 3, lett. e);
- libero professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ATS, come previsto dall' art. 3, comma 3, lett. f);
- volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ATS della Val Padana, come previsto dall'art. 3, comma 3, lett. g);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, come previsto dall'art. 3, comma 3, lett. h).

I soggetti sopra citati possono effettuare una segnalazione godendo delle misure di protezione previste dal Capo III D.Lgs. n. 24/2023 – cui al successivo Titolo III – in presenza di una delle seguenti situazioni:

- a) prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'ATS della Val Padana, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.Lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione dalle ritorsioni di cui al successivo Titolo III si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.



Art. 4 – Oggetto della segnalazione

Sono oggetto del presente Regolamento le segnalazioni relative alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, così come indicate all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse nell'ambito dell'ATS della Val Padana, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, sulla base di elementi concreti ("fondati sospetti"), ritiene che potrebbero esserlo.

Le tipologie di violazioni oggetto di segnalazione devono riguardare comportamenti, atti o omissioni - nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'ATS¹.

In particolare, tra le violazioni tipizzate dalla normativa vigente che possono essere segnalate rientrano:

- violazioni di disposizioni normative nazionali
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle lettere successive;
- violazioni della normativa europea
 - b) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea (e delle disposizioni nazionali di attuazione) di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 24/2023 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi²;
 - c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea);
 - d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati alle lettere b), c) e d).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023, NON sono ricomprese tra le violazioni segnalabili:

- le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o che attengono ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, che costituiscono oggetto di altre procedure (es. Comitato Unico di Garanzia, Consiglieri di Fiducia, ecc.);
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate da direttive o regolamenti europei o da atti nazionali di attuazione dei predetti atti europei;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

¹ A rilevare è dunque l'esistenza di una relazione qualificata – che riguarda attività lavorative e professionali presenti o passate – tra il segnalante e l'ATS.

² Cfr. Art. 2, comma 1, lettera a), n. 3) D.Lgs. 24/2023. Si precisa che le disposizioni di cui all'All. 1 D.Lgs. 24/2023 sono da intendersi come un riferimento dinamico, soggetto ad aggiornamento al variare della normativa.



Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea previste dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 24/2023³.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);

TITOLO II – Canali di segnalazione e obbligo di riservatezza

Art. 5 – Segnalazione attraverso i canali “interni” di ATS della Val Padana

In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, l'ATS della Val Padana ha attivato i canali “interni” per il ricevimento delle segnalazioni, individuando quale preferenziale (anche ai fini della tutela della riservatezza e sulla scorta delle indicazioni di ANAC), la modalità informatica di cui alla successiva lett. a).

Le segnalazioni devono essere indirizzate al RPCT e possono essere inviate secondo le seguenti modalità:

- a) **in modalità informatica (da utilizzarsi in via prioritaria)**, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica, accessibile dal sito web aziendale⁴ ([Amministrazione Trasparente \ Altri Contenuti \ Prevenzione della Corruzione \ Whistleblowing](#)) che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta (o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione) e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

IN ALTERNATIVA, sono disponibili le seguenti ulteriori modalità:

- b) **in modalità cartacea**, tramite servizio postale o tramite il servizio di posta interna, utilizzando il modulo SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (whistleblowing), riportato in allegato (All. n. 1) al presente regolamento. A garanzia della riservatezza, per beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023, il segnalante deve inviare il modulo compilato e gli eventuali allegati utilizzando tre buste chiuse:
- nella prima busta (interna - A), dovrà essere inserita la Sezione A – DATI PERSONALI del modulo sopra citato, compilata con i dati identificativi del segnalante e siglato con firma autografa, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 - nella seconda (intermedia - B), dovrà essere inserita la Sezione B – SEGNALAZIONE del modulo sopra citato debitamente compilata, unitamente alla prima busta (interna – A);
 - la terza busta (esterna - C) dovrà contenere le prime due buste e recare all'esterno la dicitura “RISERVATA PERSONALE AL RPCT DELL'ATS DELLA VAL PADANA – NON APRIRE”; il plico dovrà essere inviato all'Ufficio Protocollo dell'ATS della Val Padana, senza indicare in alcun modo sulla busta esterna (C) i propri dati personali.

³ Informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori.

⁴ Piattaforma realizzata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA, di Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali. La piattaforma è conforme alla normativa vigente e garantisce - attraverso il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.



Il plico, composto dalle tre buste (una dentro l'altra), verrà acquisito al protocollo dell'Agenzia tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta) e verrà consegnato al RPCT senza essere aperto e senza ritardo.

- c) in modalità telefonica: contattando il numero telefonico del RPCT pubblicato sul sito istituzionale. Il segnalante è tenuto a specificare in modo chiaro se intende effettuare una segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della stessa.
- d) mediante incontro diretto: richiedendo un appuntamento, in via riservata, al RPCT che è tenuto a fissare l'audizione entro un termine ragionevole. I dati di contatto del RPCT sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ATS della Val Padana. Il segnalante è tenuto a specificare in modo chiaro se intende effettuare una segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della stessa.

Relativamente alle segnalazioni pervenute con le modalità di cui alle lettere c) e d), le stesse saranno documentate a cura del RPCT – previo consenso della persona segnalante – mediante apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dal segnalante; il segnalante sarà inoltre tenuto a fornire un proprio contatto, necessario per mantenere le necessarie interlocuzioni e consentire al RPCT di fornire i riscontri e l'esito della segnalazione. Il verbale dovrà dare atto anche di eventuale documentazione prodotta dal segnalante a supporto.

Il RPCT provvederà a registrare la segnalazione su un apposito registro dedicato visibile esclusivamente al RPCT medesimo.

Alle segnalazioni è attribuito un codice progressivo univoco, che verrà utilizzato dal RPCT e dai soggetti coinvolti nelle fasi procedurali quale elemento identificativo delle stesse, così da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Pervenuta la segnalazione secondo una delle modalità sopra descritte, il RPCT provvederà a comunicare al segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa, salvo i casi in cui la comunicazione potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante ovvero nei casi di esplicito rifiuto del segnalante; per quanto attiene alle segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il RPCT/in modalità telefonica, la sottoscrizione del verbale soddisfa l'adempimento informativo.

Art. 6 – Requisiti e contenuto della segnalazione

La segnalazione "interna" rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto del *whistleblowing* deve rispettare i seguenti criteri:

- la persona segnalante deve essere uno dei soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ATS della Val Padana, come precisato all'articolo 4 del presente regolamento;
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio contesto lavorativo (ad esempio, fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito e notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale);
- deve essere effettuata secondo una delle modalità previste all'articolo 5 del presente regolamento, salvo i casi ivi previsti.



La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di effettuare le dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Pertanto, la stessa deve essere il più possibile circostanziata, dettagliata e completa e deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia e con l'indicazione di dati di contatto;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione (es. testimoni);
- f) indicazione di eventuali documenti che utili a fornire elementi di fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa.

Tale specificazione è particolarmente importante anche nel caso in cui la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dal decreto, affinché il primo ricevente la trasmetta tempestivamente al RPCT.

Art. 7 – Trattamento delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Tali segnalazioni sono equiparate a segnalazioni ordinarie (ovverosia, non *whistleblowing*) e non vengono trattate con le modalità e le forme di tutela previste dal presente regolamento. Anche qualora vengano recapitate all'ATS della Val Padana tramite le modalità previste dal presente regolamento, le segnalazioni anonime saranno trasmesse alle strutture dell'Agenzia competenti ai fini della gestione secondo i canali ordinari, come disciplinato dalla regolamentazione aziendale.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela nel caso di ritorsioni. Tuttavia, le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, quando il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni. A tale scopo, qualora l'ATS della Val Padana riceva segnalazioni attraverso canali interni è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8 – Destinatario della segnalazione

Nell'ATS della Val Padana, il processo di gestione delle segnalazioni di cui al presente regolamento è affidato al RPCT, che tenuto ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, come indicato al successivo art. 12.

Le segnalazioni oggetto del presente regolamento devono essere trasmesse al RPCT, attraverso il canale di segnalazione "interno" secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.



Qualora il segnalante trasmetta la segnalazione internamente ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, superiore gerarchico, ai sensi degli artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 62/2013), laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata “segnalazione *whistleblowing*” e il ricevente deve trasmetterla al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento, informando il segnalante dell’avvenuta trasmissione e garantendo la massima riservatezza dei contenuti.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata quale segnalazione ordinaria.

Se da una prima disamina della segnalazione il RPCT dovesse ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ne informa il Direttore Generale al fine di provvedere ad individuare un soggetto sostituto nella gestione della segnalazione dotato di requisiti di imparzialità e indipendenza.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale, la segnalazione di cui al D.Lgs. n. 24/2023 indirizzata al RPCT o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Art. 9 – Esame preliminare della segnalazione (preistruttoria)

Il RPCT procede con un esame preliminare della segnalazione per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e poter accordare quindi al segnalante le tutele previste.

Qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT può richiedere alla persona segnalante opportune integrazioni, assegnando un termine per provvedervi. Trascorso tale termine, in assenza di riscontro da parte del segnalante, il RPCT può procedere all’archiviazione.

Concluse le valutazioni preliminari, il RPCT comunica al segnalante:

- l’archiviazione della segnalazione, dandone motivazione;
- l’avvio dell’istruttoria, per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Art. 10 – Istruttoria della segnalazione e conclusioni

Valutata l’ammissibilità della segnalazione come di “*whistleblowing*”, il RPCT avvia l’istruttoria interna delle presunte violazioni segnalate, al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati ed eventualmente le misure da adottare.

In particolare, il RPCT è tenuto a effettuare una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dettato normativo, che consiste in un’attività di “verifica e di analisi”, nel rispetto di quanto previsto da ANAC relativamente ai poteri del RPCT⁵.

Per lo svolgimento dell’istruttoria, il RPCT può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione orale della persona segnalante e di altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati e richiedere osservazioni scritte e documenti. Tale richiesta interrompe il termine di conclusione del procedimento. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta di accertamenti, senza ricevere alcuna risposta da parte

⁵ Cfr. Delibera n. 840 del 02 ottobre 2018, Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – parte I - § 3.1



del segnalante, il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Il RPCT può inoltre coinvolgere soggetti afferenti a uffici e/o strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, fornendo quanto richiesto dal RPCT (es. evidenze documentali, relazioni, ecc.) entro il termine dallo stesso assegnato, ove compatibile con la natura delle verifiche da effettuare; resta fermo che da quel momento, gli organi / strutture riceventi sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT.

Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con altri soggetti sopra richiamati, nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste (es. estratti del contenuto della segnalazione, informazioni in essa contenute, ecc.).

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione.

Laddove, invece, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà a rivolgersi agli Organi / Organismi / Uffici interni e/o ad enti/istituzioni/Autorità⁶ esterne, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria e garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sarà cura dei destinatari interni della relazione adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti, ciascuno per quanto di propria competenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: provvedimenti disciplinari a cura del UPD, revoca di provvedimenti in autotutela da parte della Direzione Generale, denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, ecc.), informandone tempestivamente il RPCT. L'informazione del RPCT dovrà essere fornita anche nel caso di mancata adozione dei provvedimenti, (o altra tempistica specificata espressamente dal RPCT), avendo cura di esplicitare dettagliatamente la motivazione della mancata adozione.

Il RPCT, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento della segnalazione – fatta salva la necessità di interruzioni e/o di motivate proroghe in considerazione della complessità della vicenda – provvede a fornire riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e secondo quanto definito nell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 11 – Misure conseguenti di prevenzione della corruzione

Il RPCT, in conformità a quanto previsto dal PIAO - Sezione "Anticorruzione e Trasparenza" dell'ATS della Val Padana, attua gli adempimenti correlati all'aggiornamento della valutazione del rischio relativamente ai processi interessati dai fatti e dalle situazioni segnalate come illecite e delle relative misure di contenimento.

⁶ Nel caso di denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria e a quella contabile, è necessario specificare che si tratta di una segnalazione whistleblowing, nel cui processo di gestione deve essere assunta ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023.



Art. 12 – Obbligo di riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, deve essere garantita la protezione dell'identità del segnalante, che riguarda non solo il suo nominativo, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione dello stesso.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il trattamento di questi elementi va quindi improntato alla massima cautela, a partire dall'oscuramento dei dati personali, non solo del segnalante, ma anche degli altri soggetti (es. facilitatore, segnalato⁷, persone menzionate nella segnalazione, ecc.) la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione allegata.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali – es. limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati - le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La tutela della riservatezza va assicurata anche nell'ambito del procedimento penale, del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e del procedimento disciplinare nei termini stabiliti dall'art. 12 D.Lgs. n. 24/2023 e ferme restando le specifiche disposizioni previste dall'ordinamento vigente.

La riservatezza dell'identità del segnalante deve essere tutelata anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Il RPCT tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante; gravano sui soggetti che a vario titolo intervengono nella gestione delle segnalazioni gli stessi doveri inerenti alla tutela della riservatezza del segnalante cui è tenuto il RPCT.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013.

L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e di cui al presente articolo – fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente - è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio, ferme restando ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

⁷ Come indicato nella Delibera ANAC n. 31//2023, a sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, l'art. 12, co. 9 del d.lgs. 24/2023 ha riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.



Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati personali del segnalante e del segnalato, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento (regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003) a tutela degli stessi; devono essere altresì trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia i dati personali relativi al facilitatore e ad altra persona coinvolta.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 8, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 14 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

I tempi di conservazione sono conformi alle finalità del trattamento e compatibili con quanto previsto dal Massimario di scarto in vigore.

Le segnalazioni e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (ai sensi dell'art. 14, comma 1) del D.Lgs. n. 24/2023) nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15 – Altre modalità (esterne) di presentazione della segnalazione

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto, in via prioritaria, è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 e di seguito riportate, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

▶ Segnalazione all'ANAC (canale "esterno")

Le segnalazioni possono essere inviate all'ANAC secondo le modalità dalla stessa indicate – canale "esterno" di segnalazione, di cui artt. 6 e ss. D.Lgs. n. 24/2023 all'ANAC, cui si fa rinvio e consultabile al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. Tale canale può essere utilizzato solo se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorre almeno una delle condizioni di seguito riportate:

- il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4 D.Lgs. n. 24/2023), con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
- la persona segnalante ha già fatto la segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione interna oppure potrebbe determinarsi un rischio di ritorsione a seguito della stessa;
- la persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



▶ Divulgazione pubblica

Il D.Lgs. n. 24/2023 introduce la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso una divulgazione pubblica (art. 2, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 24/2023).

Al fine di consentire al segnalante il conseguente accesso alle misure di tutela previste dalla normativa, la divulgazione pubblica deve avvenire nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023, ovvero sia qualora:

- ad una segnalazione interna a cui l'ATS non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha effettuato una segnalazione esterna direttamente ad ANAC, la quale non ha dato riscontro al segnalante entro i termini previsti;
- la persona, sulla base di ragionevoli e fondate motivazioni e di circostanze concrete (non su semplici illazioni), ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona, sulla base di ragionevoli e fondate motivazioni e di circostanze concrete, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

▶ Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il D.Lgs. n. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Si precisa che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla denuncia alla competente Procura Regionale presso la Corte dei Conti di fatti che possano dare luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, si fa rinvio alle indicazioni operative definite da Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/2871/2014.

TITOLO III – Misure di protezione della persona segnalata

Art. 16 – Misure di protezione del segnalante e di altre figure

Oltre all'obbligo di riservatezza (a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione) sono riconosciute al segnalante e ad altre figure le seguenti misure di protezione:

- la protezione da eventuali ritorsioni attuate in ragione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, ferme restando le condizioni per la sua applicazione;
- limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni, nel caso in cui il segnalante, nei limiti previsti dalla legge, sveli per giusta causa notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà.



Sono inoltre previste misure di sostegno⁸ relative alla protezione dalle ritorsioni da parte di Enti del Terzo Settore iscritti in apposito elenco pubblicato dall'ANAC.

Art. 17 – Protezione dalle ritorsioni e relative condizioni

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (divieto di ritorsione)⁹.

Il divieto di ritorsione si applica anche ai soggetti indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

Il segnalante e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, qualora ritengano di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione, per poter beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa vigente, devono darne comunicazione esclusivamente ad ANAC secondo le modalità dalla stessa indicate, cui si fa rinvio (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)¹⁰. Qualora la segnalazione di misure ritorsive pervenga al RPCT attraverso il canale di segnalazione "interno" anziché ad ANAC, il RPCT stesso deve supportare il segnalante informandolo che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dalla normativa.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ATS, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Affinché possano applicarsi le tutele di cui al presente articolo, il segnalante deve aver effettuato la segnalazione secondo le modalità disciplinate dal D.Lgs. n. 24/2023 e al momento della segnalazione doveva avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023. Deve inoltre sussistere necessariamente un rapporto di rapporto di consequenzialità tra la segnalazione / divulgazione / denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In difetto di tali condizioni le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore e di cui al successivo art. 19, le tutele di cui al presente Titolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante va inoltre applicata una sanzione disciplinare.

⁸ Cfr. art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

⁹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; etc.

¹⁰ Cfr. Linee Guida ANAC – Del. n. 311/2023 - Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state attuate NON POSSONO darne comunicazione ad ANAC. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica.



Art. 18 – Misure di sostegno

Il *whistleblower* e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento possono richiedere, tra le altre, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulla protezione dalle ritorsioni, di cui al precedente art. 17, agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco pubblicato dall'ANAC¹¹.

Art. 19 – Limitazioni della responsabilità. Giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

La persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto¹² (fanno eccezione il segreto professionale forense e medico),
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta nella segnalazione,

non è punibile e non incorre in altre ulteriori responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, al sussistere delle seguenti condizioni:

1. al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
2. la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 e secondo le modalità previste dal presente regolamento, per beneficiare della protezione dalle ritorsioni.

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere le responsabilità.

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, se l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse e i comportamenti, gli atti o le omissioni compiuti sono collegate alla segnalazione e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 20 – Divieto di rinunce e transazioni

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 24/2023, sono vietati gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali, aventi ad oggetto il diritto di effettuare le segnalazioni e/o le tutele previste dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 e dal presente Titolo, salvo quelle effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, Codice Civile.

Art. 21 – Responsabilità del segnalante

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele da condotte o atti ritorsivi subiti non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso

¹¹ Cfr. art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

¹² Trattasi, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).



della presente *policy*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

Le tutele di *whistleblowing* non operano nei riguardi della persona segnalante che viola la legge allo scopo di reperire informazioni, indizi o prove di presunti illeciti commessi sul luogo di lavoro.

Art. 22 – Violazioni degli obblighi del regolamento

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio ferme restando, a seconda della fattispecie, altre forme di responsabilità come previsto dall'ordinamento.

Si precisa infatti che la tutela del whistleblower, anche relativamente alla riservatezza, costituisce una misura di prevenzione della corruzione prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Sezione Anticorruzione e Trasparenza dell'ATS della Val Padana e il mancato rispetto di tale misura, in quanto tale, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 1, c. 14 della L. n. 190/2012.



TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 23 – Validità del regolamento e forme di pubblicità e informazione

La disciplina contenuta nel presente regolamento operativo si applica a decorrere dalla data della sua adozione da parte del Direttore Generale e sino a nuove e diverse determinazioni formalmente assunte; dalla medesima data perde di efficacia ogni altra precedente regolamentazione definita dall'ATS della Val Padana.

Il regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ATS della Val Padana, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2023 e ss.mm.ii.

Al presente regolamento viene data ampia diffusione all'interno dell'ATS della Val Padana e i suoi contenuti sono oggetto di trattazione nei corsi in materia di etica, integrità e legalità.

Art. 24 – Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 25 – Revisione periodica del regolamento

Il regolamento potrà essere sottoposto a revisione periodica, a fronte di aggiornamenti della normativa vigente o di esigenze che dovessero sopraggiungere anche sulla base dei dati di esperienza conseguenti alla sua applicazione.



NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Si riportano a seguire le principali norme e documenti di riferimento, sulla base delle quali è stato redatto il presente regolamento:

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. – “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD);
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Piani Nazionali Anticorruzione (PNA);
- Deliberazione ANAC n. 311 del 12/07/2023 – “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.



ALLEGATI

- Allegato n. 1 - Modulo per la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali
 - 1.a - Modulo per la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali – Sezione A) - DATI PERSONALI;
 - 1.b - Modulo per la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali – Sezione B) – SEGNALAZIONE.



(Allegato 1.a)
**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI
VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI
(Whistleblowing)
Sezione A - DATI PERSONALI**

DATI PERSONALI

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE _____

TEL/CELL _____

E-MAIL _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA AUTOGRAFA

All.: Documento di identità in corso di validità

Prima di procedere all'invio di una segnalazione, si invita a prendere visione dell'["Informativa privacy – segnalazione di violazioni di disposizioni normative"](#) pubblicata sul sito web aziendale.

INSERIRE QUESTA PARTE DEL MODULO IN UNA BUSTA CHIUSA, SEPARATA DALLA PARTE RESTANTE, AVENDO CURA DI NON INSERIRE I DATI PERSONALI IN ALTRE PARTI DEL DOCUMENTO.

Come previsto dal regolamento aziendale (consultabile sul sito web di ATS Val Padana, nella pagina "[Whistleblowing](#)"), per poter beneficiare della tutela della riservatezza ed ai fini della protocollazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, separando i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa. Nello specifico:

- nella prima busta (A) dovrà essere inserito il presente Modulo A, con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- nella seconda (B) dovranno essere inseriti il Modulo B contenente la segnalazione, unitamente alla busta (A).

Entrambe le buste A e B (già una dentro l'altra) dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa (C) che rechi all'esterno la dicitura "**RISERVATA PERSONALE AL RPCT DELL'ATS DELLA VAL PADANA – NON APRIRE**" senza indicare in alcun modo sulla terza busta i propri dati personali.

Il plico, composto dalle tre buste (una dentro l'altra), verrà acquisito al protocollo dell'Agenzia tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta) e verrà consegnato al RPCT senza essere aperto e senza ritardo



(Allegato 1.b)
**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI
 VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI
 (Whistleblowing)
 Sezione B - SEGNALAZIONE**

SEGNALAZIONE

(*) dato obbligatorio

SEGNALANTE IN QUALITÀ DI (*):

<input type="checkbox"/>	dipendente di ATS Val Padana , sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in prova;
<input type="checkbox"/>	lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso ATS Val Padana;
<input type="checkbox"/>	lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo di imprese che, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, fornisce beni o servizi o che realizza opere in favore di ATS Val Padana;
<input type="checkbox"/>	libero professionista o consulente che presta la propria attività presso ATS Val Padana;
<input type="checkbox"/>	volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito , che presta la propria attività presso ATS Val Padana;
<input type="checkbox"/>	persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza , anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso ATS Val Padana.

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (*):

<input type="checkbox"/>	DATA	Il (indicare gg-mm-aaaa)	
<input type="checkbox"/>	PERIODO	Dal / Al (indicare il periodo)	

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (*):

<input type="checkbox"/>	IN UFFICIO (indicare denominazione e ubicazione della struttura)	<i>Denominazione:</i> <i>Ubicazione della struttura:</i>
<input type="checkbox"/>	ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)	<i>Luogo:</i> <i>Indirizzo:</i>

**NATURA DELLE AZIONI/OMISSIONI COMMESSE O TENTATE (*):**

<input type="checkbox"/>	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
<input type="checkbox"/>	condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
<input type="checkbox"/>	illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
<input type="checkbox"/>	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione
<input type="checkbox"/>	altro (specificare): _____ _____ _____

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) (*):

--

AUTORE/I DEL FATTO (*):

--



ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE:

Il sottoscritto precisa che trattasi di una segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, per la quale intende beneficiare della tutela della riservatezza della propria identità e delle misure di protezione in caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della presente segnalazione.

SI

NO

Si ricorda che i dati identificativi comprensivi di contatto telefonico del segnalante devono essere riportate sul Modulo A), unitamente alla fotocopia del documento di identità devono essere inseriti in una busta distinta dalla busta contenente il presente modulo.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B. SI AVVERTE CHE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ACCESSIBILE DAL SITO WEB DI ATS VAL PADANA ([Piattaforma per la segnalazione interna di violazioni di disposizioni normative, destinata riservatamente al RPCT dell'ATS Val Padana](#)) È ASSOLUTAMENTE RACCOMANDATA IN VIA PRIORITARIA- RISPETTO ALL'USO DEL PRESENTE MODULO CARTACEO - QUALE SEGNALAZIONE INTERNA - IN QUANTO CONSENTE LA PIÙ AMPIA GARANZIA DI RISERVATEZZA.